



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

# REGOLAMENTO UNICO PER LE ASSOCIAZIONI E PER L'UTILIZZO DI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI E SCOLASTICI

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 19 Dicembre 2015)

### INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

#### TITOLO I

##### *Disposizioni Generali*

- art. 1 Principi Statutari, codice etico e finalità
- art. 2 Oggetto

#### TITOLO II

##### *Registro Comunale degli organismi associativi*

- art. 3 Istituzione del Registro
- art. 4 Requisiti e modalità di iscrizione
- art. 5 Suddivisione in categorie
- art. 6 Revisione, rinnovo, cancellazione
- art. 7 Convenzioni, contributi, utilizzo dei beni comunali
- art. 8 Richiesta e concessione delle forme di sostegno
- art. 9 Pro Loco
- art. 10 Osservatorio delle Associazioni

#### TITOLO III

##### *Concessione di spazi e beni immobili comunali alle associazioni: criteri e modalità*

- art. 11 Requisiti
- art. 12 Locali oggetto di concessione
- art. 13 Durata della concessione
- art. 14 Criteri di concessione
- art. 15 Domanda di concessione
- art. 16 Canone e rimborso spese utenze
- art. 17 Norme di comportamento generali
- art. 18 Revoca della concessione d'uso

#### TITOLO IV

##### *Utilizzo di edifici e impianti comunali e scolastici: criteri e modalità*

##### *Capo I*

##### *Uso di sale pubbliche*

- art. 19 Individuazione delle sale civiche
- art. 20 Dotazione
- art. 21 Richiesta d'uso delle sale civiche
- art. 22 Capienza
- art. 23 Attività consentite e non
- art. 24 Autorizzazione
- art. 25 Apertura, chiusura e consegna della sala
- art. 26 Tariffe



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

- art. 27 Pagamento della tariffa

### *Capo II*

#### Utilizzo di attrezzature pubbliche

- art. 28 Destinatari
- art. 29 Domande
- art. 30 Documentazione di consegna e restituzione
- art. 31 Responsabilità

### *Capo III*

#### Concessione in uso di impianti sportivi comunali

##### Sez. I Norme Generali

- art. 32 Finalità
- art. 33 Modalità di utilizzo degli impianti sportivi
- art. 34 Tipologie di gestione
- art. 35 Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- art. 36 Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi
- art. 37 Revoca della concessione
- art. 38 Durata della concessione per la gestione degli impianti mediante convenzione
- art. 39 Divieto di sub-concessione e di sub-cessione
- art. 40 Controlli e flussi informativi

##### Sez. II Doveri e Responsabilità

- art. 41 Doveri del concessionario e dell'utilizzatore degli impianti
- art. 42 Responsabilità

##### Sez. III Impianti a gestione Diretta – Concessione in uso

- art. 43 Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti sportivi
- art. 44 Criteri di priorità per il rilascio di concessioni / Utilizzazione degli impianti sportivi comunali

##### Sez. IV Norme D'uso delle Palestre

- art. 45 Utilizzo ed accesso
- art. 46 Orari
- art. 47 Impianti e attrezzature
- art. 48 Divieti

##### Sez. V Norme D'uso dei campi da calcio, baseball e rugby

- art. 49 Utilizzo ed accesso
- art. 50 Orari

##### Sezione VI Compensi e tariffe

- art. 51 Compensi e tariffe

### *CAPOIV*

#### Concessione di sovvenzioni e contributi ex art. 12 L. nr. 241/90

- art. 52 Contributi per gli impianti sportivi non comunali

### **TITOLO V**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

- art. 53 Disposizioni transitorie
- art. 54 Norme finali e abrogazioni



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### TITOLO I

---

#### **Disposizioni Generali**

##### *Art. 1*

#### **PRINCIPI STATUTARI, CODICE ETICO E FINALITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce, valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse collettivo; le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività. L'Amministrazione Comunale di San Bonifacio, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare, dell'aggregazione sociale e del volontariato a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

2. Le Associazioni, nell'ambito delle loro attività e nella conduzione delle stesse, assumono, come principi ispiratori, il rispetto delle varie leggi e normative (italiane e internazionali), in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in un'ottica di responsabilità sociale, di gestione economicamente sostenibile nel tempo, di rispetto della dignità della persona, di promozione e valorizzazione del lavoro, di tutela ambientale, anche attraverso un corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

3. L'art. 80 dello Statuto Comunale ispira, inoltre, ai principi di conservazione, di valorizzazione e di utilità pubblica la gestione dei beni comunali, nei quali ricadono gli edifici e gli impianti comunali e scolastici.

##### *Art. 2*

#### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il Registro Comunale degli Organismi Associativi, la concessione in uso di spazi di proprietà comunale alle Associazioni in possesso dei prescritti requisiti, l'uso di attrezzature pubbliche, l'uso delle sale civiche e l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

---



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### TITOLO II

---

#### **Registro Comunale degli Organismi Associativi**

##### *Art. 3*

#### **ISTITUZIONE DEL REGISTRO**

1. È istituito il registro comunale degli organismi associativi, che hanno sede e/o operano nel territorio comunale, al fine di consentire una migliore partecipazione e un miglior coinvolgimento delle forme associative al servizio della comunità.

2. Il registro pubblico comunale può essere consultato presso l'Ufficio preposto e tramite il sito internet del Comune di San Bonifacio ([www.comune.sanbonifacio.vr.it](http://www.comune.sanbonifacio.vr.it)).

##### *Art. 4*

#### **REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro comunale di cui al precedente articolo, le associazioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere attività rilevanti per la comunità locale;
- essere portatrici di interessi collettivi o produttrici di servizi di interesse collettivo conformi alle finalità dell'Amministrazione Comunale;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o dei terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
- avere sede a San Bonifacio oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- essere dotati di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

2. Gli organismi associativi interessati dovranno presentare richiesta d'iscrizione – eventualmente anche tramite l'assistenza di Enti accreditati dall'Amministrazione -esclusivamente tramite apposita procedura online presente sul sito internet del Comune - Sezione Organismi Associativi, allegando alla stessa i seguenti documenti in formato “.pdf”:

- Statuto, Atto Costitutivo dell'Associazione e numero di soci;
- resoconto di massima dell'attività svolta nell'anno sociale precedente;
- programma di massima delle iniziative e delle attività progettate per l'anno sociale seguente;
- rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente (con relativo verbale di approvazione).

3. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso agli organi competenti.

4. Non possono essere iscritti nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

##### *Art. 5*



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

1. Il registro viene suddiviso in categorie in relazione alla natura e alla tipologia dell'attività svolta dagli organismi associativi. Le categorie, in cui è ripartito il registro, sono le seguenti:

- Associazioni ricreative e del tempo libero
- Associazioni d'Arma
- Associazioni Sanitarie
- Associazioni di Promozione Sociale
- Associazioni assistenziali
- Associazioni culturali
- Associazioni sportive

2. Le categorie, come sopra individuate, potranno essere ulteriormente suddivise in sottogruppi da parte dell'ufficio competente alla tenuta del registro.

### *Art. 6*

#### **REVISIONE, RINNOVO, CANCELLAZIONE**

1. Il registro è soggetto a revisione annuale al fine di consentirne l'aggiornamento. L'iscrizione di nuovi organismi associativi e la cancellazione di quelli che cessano la propria attività avrà, parimenti, scadenza annuale. Entro il **10 Maggio** di ogni anno gli organismi che intendono rimanere iscritti nel registro devono presentare in modalità telematica il resoconto di massima dell'attività svolta nell'anno precedente, un programma di massima delle iniziative e delle attività progettate per l'anno in corso nonché il rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente e successivo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Gli organismi di nuova iscrizione, invece, devono presentare la richiesta allegando tutta la documentazione di cui al precedente articolo 4.

3. Dal 01 Gennaio al 10 Maggio di ogni anno sarà possibile per tutti gli organismi già iscritti entro il 31 Dicembre precedente inviare in via telematica tramite il sito del Comune la richiesta di aggiornamento allegando i documenti richiesti.

4. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento motivato, avviene:

- su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
- in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 4;
- in caso di mancato rinnovo nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

### *Art. 7*

#### **CONVENZIONI, CONTRIBUTI, UTILIZZO DEI BENI COMUNALI**

1. L'iscrizione nel registro comunale è condizione essenziale ed inderogabile per la stipulazione di convenzioni con il Comune, per l'erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualsiasi natura e per l'utilizzo di impianti, attrezzature e beni di proprietà comunale nonché per la concessione in uso di sedi, nei termini previsti dal presente regolamento nei rispettivi Titoli, Capi e Sezioni.

2. Per la concessione di contributi o di altri vantaggi economici è indispensabile che l'organismo interessato produca in aggiunta alla documentazione di cui all'art.4, anche i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

- rendiconto economico (o conto consuntivo) dell'ultimo esercizio;



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

- bilancio di previsione dell'esercizio in corso o nel caso che sia imminente la chiusura dell'esercizio, il bilancio di previsione dell'anno successivo;
- di non avere, allo stato di presentazione della domanda, pignoramenti o alcuna forma di ingiunzione di pagamento;
- di non aver debiti suscettibili di valutazione economica a favore del Comune;
- di non aver in corso contenziosi con il Comune;
- di regolarità dell'Associazione nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa nei confronti di INAIL e INPS, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

### *Art. 8*

#### **RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo VI del Regolamento comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Ausili finanziari e Vantaggi economici di qualunque genere nr. 125/1991, in materia di Associazioni prevale in ogni caso il principio di specialità espresso dal presente regolamento.

2. Le attività delle associazioni possono essere svolte in autonomia, in collaborazione col Comune o con il patrocinio del Comune.

3. Le domande di cui al comma precedente devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto scaricabile dal sito del Comune e inoltrato via P.E.C. prima della data di realizzazione dell'attività.

4. L'erogazione delle forme di sostegno economiche è approvata dalla Giunta Comunale con atto motivato e secondo criteri che valorizzano in particolar modo la sussidiarietà e la solidarietà, intese come cooperazione con le istituzioni nel contribuire in maniera determinante al benessere e alla coesione della comunità con interventi che incidono sulle realtà sociali.

5. La concessione di uso di sedi, strutture, luoghi, spazi anche pubblicitari, strumenti e attrezzature comunali è soggetta alla disciplina del Titolo III del presente regolamento.

### *Art. 9*

#### **PRO LOCO**

1. È riconosciuto all'Associazione Pro Loco di San Bonifacio - fermo restando quanto stabilito dal proprio Statuto di riferimento - un ruolo di coordinamento e promozione delle attività delle Associazioni operanti nel territorio volto a semplificare, agevolare, migliorare il dialogo tra esse e con l'Amministrazione, con l'unico intento di stimolare e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà a favore dei cittadini di San Bonifacio e della Comunità tutta.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 10*

#### **OSSERVATORIO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. È costituito l'Osservatorio delle Associazioni per favorire la partecipazione delle stesse alle scelte dell'Amministrazione comunale, con durata triennale.
2. L'Osservatorio è composto da:
  - il Presidente della Pro Loco con le funzioni previste dall'art. 9;
  - almeno un Consigliere di Amministrazione della Pro Loco;
  - almeno un rappresentante dell'Amministrazione Comunale membro del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco;
  - il rappresentante legale, o delegato, di ogni Associazione regolarmente iscritta al registro Comunale.
3. L'Osservatorio viene convocato dalla Pro Loco almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
4. L'Osservatorio ha il compito di:
  - realizzare attività di monitoraggio;
  - promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo;
  - elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle Associazioni e alle problematiche individuate dall'Osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
  - coordinare e promuovere i rapporti tra le Associazioni stesse iscritte al registro e tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale anche predisponendo un *data base* dei materiali a disposizione di ognuna e l'utilizzo degli stessi in economia;
  - collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.

## TITOLO III

---

### **Concessione di spazi e beni immobili comunali alle associazioni: criteri e modalità**

#### *Art. 11*

#### **REQUISITI**

1. La concessione in uso di spazi di proprietà comunale ad Associazioni regolarmente costituite ex art. 4 del presente Regolamento è subordinata al possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
  - non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibire un provvedimento di sfratto non dovuto a morosità;
  - accettare tutte le disposizioni di cui al presente Titolo.
2. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.

#### *Art. 12*

#### **LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE**



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio Gestione del Patrimonio predisporrà un elenco degli immobili di proprietà comunale destinabili alle Associazioni. Tale elenco riporterà per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica con la specifica del limite di capienza massima e il valore locativo di mercato nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare. Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco, sarà redatta a cura dell'Ufficio competente una scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la consultazione da parte delle Associazioni interessate.

2. Presso lo stesso Ufficio Gestione del Patrimonio è tenuto, inoltre, un registro annuale dei locali assegnati con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendono via via liberi, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta Comunale.

3. I locali dell'Amministrazione Comunale vengono concessi in uso alle singole Associazioni mediante convenzione a canone forfetario comprensivo delle spese di gestione (acqua, luce e gas).

4. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

5. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse, fatto salvo quanto previsto dalle singole convenzioni stipulate di volta in volta.

6. Alla Protezione Civile e al Comitato Locale Est Veronese della Croce Rossa Italiana, le cui attività di collaborazione con l'Ente locale sono inoltre previste dalla L. 24/02/1992 nr. 225, l'Amministrazione Comunale assegna stabilmente gli spazi per lo svolgimento della propria attività e per il ricovero delle attrezzature. Entrambe le Associazioni suddette pertanto sono dispensate dalla richiesta periodica di assegnazione degli spazi e dal pagamento del canone e del rimborso forfetario delle utenze, come previsti dai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dalle singole convenzioni stipulate di volta in volta.

### *Art. 13*

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione e consente alle Associazioni di fissare la sede delle stesse. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della nuova concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere. I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente Titolo non si rinnovano tacitamente.

2. L'Associazione assegnataria, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale rivolge all'Ufficio Gestione del Patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria.

3. La procedura per la concessione del rinnovo è la stessa prevista dal successivo art. 14 del presente regolamento per le nuove assegnazioni.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 14*

#### **CRITERI DI CONCESSIONE**

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, non necessariamente in via esclusiva, ma diversificando e rispettando, laddove possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) favorire le Associazioni col maggior numero e qualità di attività svolte per la comunità tutta, oltre che per gli associati;
- b) favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di San Bonifacio, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
- c) favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;
- d) favorire le Associazioni che hanno una ristretta capacità economica;
- e) favorire le Associazioni con certificazione dei bilanci da parte del Centro Servizi per il Volontariato;
- f) favorire le Associazioni che non dispongono di alcun locale o che hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
- g) favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione.

2. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui al precedente comma, indicati in ordine di importanza.

3. Nessuna Associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede all'assegnazione tenendo conto dei criteri dettati dal precedente comma 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche alle Associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali.

### *Art. 15*

#### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione, indirizzata al Sindaco, è redatta secondo un apposito modello pubblicato nel sito istituzionale del Comune e può essere consegnata all'Ufficio Gestione del Patrimonio o inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale del Comune.

2. La domanda di concessione dovrà indicare la durata (giorni ed orari), le finalità e le modalità di utilizzo degli spazi richiesti oltre alla possibile preferenza per i locali disponibili; quest'ultima indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale, tuttavia, ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste espresse.

3. La domanda dovrà, inoltre, contenere:

- a) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
- b) dichiarazione da cui risulti se l'Associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
- c) dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente Regolamento;
- d) dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti (sponsorizzazioni, erogazioni liberali ecc ecc);
- e) eventuale polizza assicurativa prevista per Legge;



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

f) comunicazione EAS (modello dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi presentato all'Agenzia delle Entrate) per le Associazioni che ne hanno l'obbligo.

Con la domanda di concessione le Associazioni si impegnano:

- g) a manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo degli spazi concessi, nonché da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'utilizzo stesso;
- h) a risarcire gli eventuali danni arrecati alla struttura, agli arredi, agli impianti, alle opere d'arte e alle relative pertinenze, sino al valore del danno accertato;
- i) a rispettare le norme di comportamento generali di cui all'art. 17.

4. Le domande presentate da Associazioni che risultino assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri locali.

5. L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento perfezionato da successiva convenzione tra il Comune di San Bonifacio e l'Associazione assegnataria.

### *Art. 16*

#### **CANONE E RIMBORSO SPESE UTENZE**

1. La determinazione dell'importo del canone per l'uso dei locali in concessione a titolo oneroso comprensivo del rimborso annuale relativo ai consumi di acqua, luce e gas, viene proposta dal responsabile dell'Ufficio Gestione del Patrimonio e approvato ogni 3 (tre) anni con Delibera di Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- canone annuo minimo di €150,00 fino ad un massimo di €500,00 a seconda della dimensione/posizione del locale/immobile, fatto salvo quanto previsto nelle singole convenzioni stipulate di volta in volta;

2. Alla scadenza del triennio la Giunta Comunale potrà disporre un aggiornamento degli importi di cui sopra, fatti salvi i canoni già concordati nelle singole convenzioni in essere. Il pagamento del canone e delle utenze dovrà essere effettuato annualmente entro il **30 Giugno** di ogni anno, previo invio da parte dell'Ufficio competente del relativo avviso di pagamento tramite P.E.C.

3. Il mancato pagamento entro il **30 Settembre** di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di azioni legalinee confronti dell'Associazione morosa, volte al recupero del credito.

4. Sono inoltre a carico del concessionario, fatto salvo quanto previsto dalle singole convenzioni stipulate di volta in volta:

- il mantenimento del locale/immobile in perfetta efficienza assicurandone la pulizia, l'ordine e la custodia;
- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per Responsabilità Civile), ove richiesta;
- le spese di bollo e di registrazione del contratto, ove necessario;
- la manutenzione ordinaria;
- lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento vigente e il pagamento della relativa tassa.

5. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la pulizia degli spazi comuni e la manutenzione straordinaria, quando non concordato diversamente.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 17*

#### **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI**

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato alla massima diligenza e in modo compatibile con la destinazione degli stessi e delle attrezzature e arredi, se presenti. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:

- che nei locali in concessione si svolgano esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;
- che non siano vendute alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e che venga garantita la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione, curando la pulizia e la sorveglianza degli stessi;
- che venga rispettato il previsto divieto di fumo nei locali e nelle aree comuni;
- che non venga arrecato in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all'Ufficio Gestione del Patrimonio allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
- che non vengano apposte targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti e indicate nell'atto di concessione;
- che non vengano utilizzati impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio Gestione del Patrimonio, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
- che non vengano eseguite opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- che venga assunta ogni responsabilità civile, penale e amministrativa e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- che non vi siano sub-concessioni a favore di terzi;
- che non vi siano scambi di orari o aule tra le Associazioni, senza previa comunicazione al Comune - anche tramite P.E.C. - almeno due giorni prima, pena la revoca della concessione.

2. L'Amministrazione Comunale, ogniqualvolta lo ritenesse più opportuno, può effettuare o far effettuare da personale comunale indagini e/o sopralluoghi presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

3. Le Associazioni assegnatarie di locali/immobili, in relazione al presente Regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 18*

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO**

1. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Patrimonio, o altro dipendente comunale incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verifichi che le Associazioni non adempiono a quanto stabilito dal presente Regolamento o riscontri disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, provvederà a contestare per iscritto ovvero via P.E.C. le inadempienze al referente dell'Associazione.

2. L'Associazione avrà facoltà di controdedurre, per iscritto ovvero via P.E.C., entro **10 giorni** dalla contestazione. Spetterà al Responsabile dell'Ufficio Gestione del Patrimonio verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

3. La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 11;
- b) l'Associazione non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- c) per morosità ex art. 16;
- d) ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
- e) per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (ripetuto scambio degli spazi assegnati, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi);
- f) per reiterate inadempienze;
- g) nel caso in cui l'Associazione si sciogla.

---

## TITOLO IV

### **Utilizzo di edifici e impianti comunali e scolastici: criteri e modalità**

#### *CAPO I*

#### *Uso di sale pubbliche*

### *Art. 19*

#### **INDIVIDUAZIONE DELLE SALE CIVICHE**

1. Le sale civiche in funzione nel Comune di San Bonifacio sono le seguenti:
  - a. Sala Civica "Berto Barbarani", sita in Via G. Marconi nr. 5
  - b. Sala Civica di Praissola, sita in Via A. De Gasperi
  - c. Sala Civica di Lobia, sita in Via Lobia nr. 76/E
  - d. Sala Civica di Locara, sita in Via D. Guiotto nr. 2
  - e. Sala Polivalente di Prova, sita in Via Michelangelo nr. 11
  - f. Sala Civica di Villanova, sita in Piazza San Benedetto nr. 2



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

- g. Salva Civica “*Prof. Mistrorigo*”, sita in Via G. Marconi nr. 5
- h. Tensostruttura “*Parco dei Tigli*”, sita in Via Camporosolo
- i. Sala Polivalente “*Marianna Castellani*”, sita in Via Giuseppe Mazzini(Ex Consorzio Agrario).

### *Art. 20*

#### **DOTAZIONE**

1. Ogni sala civica ha in dotazione i materiali (tavoli, sedie, armadi, impianti di amplificazione ecc.) che risultano dall'apposito elenco all'interno della sala stessa.

### *Art. 21*

#### **RICHIESTA D'USO DELLE SALE CIVICHE**

1. Chiunque intenda usare le sale civiche deve inoltrare richiesta al Sindaco, anche tramite l'ufficio comunale competente e anche tramite mail all'indirizzo P.E.C. istituzionale del Comune, almeno sette (7) giorni prima del giorno dell'utilizzo, salvo il caso di patrocinio, obbligatoriamente sui moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

### *Art. 22*

#### **CAPIENZA**

1. In ogni sala civica è indicato il numero massimo di persone ammissibili; tale limite non può essere superato ed il controllo spetta al titolare dell'autorizzazione d'uso della sala.

### *Art. 23*

#### **ATTIVITÀ CONSENTITE E NON**

1. Le sale civiche sono beni posti a servizio della Comunità sambonifacese, e come tali possono essere utilizzate da chiunque ne faccia richiesta per tenervi riunioni, assemblee, dibattiti.

2. Le sale civiche non possono essere utilizzate, in via gradatamente generale, per spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, sfilate di moda, attività ginnico-sportive, danze e simili o attività in contrasto con quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza pubblica. Si può andare in deroga al presente comma, in rispetto, comunque, delle norme nazionali in materia.

3. Solo nel corso di riunioni, di dibattiti e simili è consentito proiettare diapositive o usare lavagne luminose, cd didattici o esplicativi, o strumenti sonori.

4. Le sale civiche non possono essere utilizzate come sedi o recapito di Associazioni, Società, Partiti Politici o altro.

5. Nelle sale civiche può essere consentita l'organizzazione di mostre, esposizioni e simili, qualora le stesse vengano considerate di particolare interesse o utilità per l'intera comunità.

6. Le sale civiche non possono essere concesse in uso ai minori di anni diciotto (18).



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 24*

#### **AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato.
2. L'esame delle domande va effettuato in ordine cronologico di presentazione, come risulta dal timbro apposto dall'ufficio del protocollo o dalla data di ricezione della P.E.C. per chi invia il modulo in formato elettronico.
3. L'autorizzazione può essere negata per motivi di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, con provvedimento motivato.
4. La prenotazione è consentita per un massimo di mesi tre (3), escluse la sala Barbarani e la saletta Mistrorigo, per le quali si provvederà di volta in volta, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
5. Dal 30° giorno antecedente alla data delle elezioni, le sale civiche vengono riservate in via prioritaria alle riunioni di propaganda elettorale.

### *Art. 25*

#### **APERTURA, CHIUSURA E CONSEGNA DELLA SALA**

1. La sala civica viene aperta da un incaricato dell'Amministrazione comunale e consegnata all'utente mezz'ora prima dell'inizio della riunione, previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa.
2. La chiusura della sala sarà effettuata da incaricato comunale mezz'ora dopo il termine dell'orario di concessione.
3. Può essere consentito che la chiusura sia effettuata direttamente dall'utilizzatore, nel qual caso le chiavi devono essere consegnate presso l'ufficio comunale competente entro le ore 12 del giorno successivo alla riunione.
4. La sala viene consegnata all'utente pulita, in ordine e con i materiali indicati nell'apposito elenco, ed altrove eventualmente richiesti. È assolutamente vietato spostare il tavolo, le sedie e gli altri arredi presso la sala Barbarani.
5. La sala dovrà essere riconsegnata senza danneggiamenti. L'Amministrazione, tramite il proprio personale, si riserva di effettuare gli opportuni controlli.
6. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del buon uso della struttura e delle attrezzature tutte e risponderà personalmente per eventuali danneggiamenti che gli saranno contestati per iscritto entro 48 (quarantotto) ore.

### *Art. 26*

#### **TARIFFE**

1. L'uso delle sale civiche è soggetto al pagamento di una tariffa. Tale tariffa può essere differenziata in base alle finalità dell'uso della struttura.
2. Sono stabilite due fasce alle quali si applicano tariffe differenziate:
  - Fascia Sociale: da applicare esclusivamente per la realizzazione di iniziative di Gruppi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Enti Pubblici, a condizione unica che l'ingresso sia libero e gratuito.
  - Fascia Ordinaria: da applicare per tutte le iniziative realizzate da privati, da Associazioni, Gruppi ed Enti aventi scopo di lucro, oppure manifestazioni per le quali è previsto il pagamento di un biglietto di



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

ingresso o altre forme di pagamento (quota di iscrizione).

3. È consentito l'uso gratuito per manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate oppure effettuate da organismi istituzionali per fini pubblici, nonché dai gruppi consiliari su richiesta del capogruppo.

4. È consentito ai Comitati di Quartiere regolarmente costituiti e riconosciuti con iscrizione al Registro delle Associazioni di cui al Titolo II, l'uso gratuito della sala civica del quartiere per una riunione mensile, salvo particolari esigenze valutate caso per caso.

### *Art. 27*

#### **PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Il versamento della tariffa va effettuato per intero prima dell'utilizzo della sala e la relativa ricevuta va esibita all'incaricato comunale. Non sono consentiti rimborsi per il mancato uso o per un uso parziale del tempo assegnato.

### *CAPO II*

#### *Uso di attrezzature pubbliche*

### *Art. 28*

#### **DESTINATARI**

1. Le attrezzature in dotazione del Comune di San Bonifacio ivi comprese quelle in dotazione all'ufficio manifestazioni culturali e del tempo libero e alla Pro Loco, possono essere temporaneamente concesse in uso alle Associazioni iscritte all'albo comunale.

2. La concessione in uso può avvenire anche a favore di enti, Associazioni e gruppi spontanei e comitati occasionali locali, o a favore di enti cooperativistici, partiti politici e scuole che intendono organizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, assemblee, dibattiti e altri momenti di vita sociale.

3. Occasionalmente e compatibilmente con le primarie esigenze di istituto e di pubblico interesse le attrezzature possono essere concesse anche a imprese e società commerciali ai normali prezzi di mercato.

### *Art. 29*

#### **DOMANDE**

1. Gli organizzatori presentano, almeno venti(20) giorni prima e salvo eventuali deroghe valutate caso per caso, richiesta scritta alla Pro Loco su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali oppure tramite P.E.C. all'indirizzo istituzionale del Comune, ove sia dichiarato l'uso che se ne intende fare e le date di inizio e fine dell'utilizzo e ove sia prevista l'assunzione di responsabilità e la nomina di una persona responsabile dell'utilizzo dell'attrezzatura.

2. Possono essere presentate anche domande per una serie di manifestazioni costituenti un'unica iniziativa con date certe programmate.

3. Durante tale periodo e compatibilmente con le esigenze dell'utilizzatore che ne è in possesso temporaneo, le attrezzature possono essere date in uso dalla Pro Loco anche ad altri richiedenti.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 30*

#### **DOCUMENTAZIONE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE**

1. All'atto della consegna sarà sottoscritta dalla Pro Loco e dal consegnatario responsabile una ricevuta, predisposta in calce al modulo di domanda, dove sono elencati tutti i materiali ed oggetti consegnati, il loro stato di conservazione e funzionamento.

2. All'atto della restituzione verrà sottoscritto dai medesimi soggetti del comma precedente un verbale di restituzione, anch'esso predisposto a seguire in calce al modulo di domanda, ove verrà dato atto del controllo effettuato e sulla completezza di beni e oggetti consegnati e restituiti.

3. In caso di eventuali danni il consegnatario è tenuto al risarcimento.

### *Art. 31*

#### **RESPONSABILITÀ**

1. Nel modulo della domanda deve essere espressamente sottoscritta dal richiedente una dichiarazione di assunzione totale di ogni responsabilità con esonero del Comune di San Bonifacio per danni che possano derivare a chiunque per l'uso delle attrezzature comunali temporaneamente concesse in uso, assumendo l'impegno di preventiva verifica di buon funzionamento in sicurezza e idoneità all'uso che se ne intende fare.

### **CAPO III**

#### *Concessione in uso/gestione di impianti sportivi comunali*

##### *Sezione I*

##### *Norme generali*

### *Art. 32*

#### **FINALITÀ**

1. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso a terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati al pubblico utilizzo per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avvicinamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 33*

#### **MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Gli impianti sportivi comunali e quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici sono dati in concessione d'uso e/o gestione agli Enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società sportive, alle società formative, ricreative, amatoriali e culturali iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni di cui al Titolo II del presente Regolamento Unico.

2. L'uso degli stessi, nel caso di impianti acquisiti in disponibilità da Istituzioni Scolastiche, non potrà essere in contrasto con le esigenze scolastiche. L'Amministrazione si avvale delle facoltà di riservarsi gli impianti per manifestazioni organizzate da o per conto del Comune.

3. Gli impianti sportivi rimarranno chiusi per lavori di ristrutturazione o di manutenzione a rotazione e per tempi tecnici strettamente necessari. Sono fatte salve le esigenze delle Associazioni impegnate in manifestazioni ufficiali e programmate, per le quali, comunque, dovrà essere inoltrata specifica richiesta.

4. Le singole Associazioni dovranno comunicare ai competenti Uffici Comunali, con la massima sollecitudine, eventuali danni arrecati alle strutture dai propri tesserati o a seguito dell'attività ivi svolta. Il competente Ufficio si riserva di richiedere il risarcimento. I responsabili delle singole Associazioni che utilizzano le strutture, nelle fasce orarie o nei giorni successivi, qualora rilevino dei danni, sono tenuti a darne comunicazione ai soggetti competenti – tra i quali obbligatoriamente l'Amministrazione Comunale - anche via P.E.C. Il mancato avviso, avrà come conseguenza che tutte le Associazioni interessate alla struttura, saranno chiamate a rispondere in solido dei danni riscontrati.

5. L'affidamento degli impianti sportivi può essere effettuato mediante:

- a) autorizzazioni/concessioni in uso per periodi di tempo prolungato (in linea di massima corrispondenti alla stagione sportiva);
- b) concessioni per la gestione di impianti (mediante convenzione);
- c) autorizzazioni temporanee per manifestazioni specifiche.

### *Art. 34*

#### **TIPOLOGIE DI GESTIONE**

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

2. La loro gestione può essere effettuata mediante:

- a) Gestione diretta: si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i suoi uffici.
- b) Gestione convenzionata: si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni. La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dall'Amministrazione Comunale con criteri di evidenza pubblica, tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo successivo.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 35*

#### **REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI CONCESSIONE**

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, potrà avvenire esclusivamente a favore di:
  - Consorzi di Società sportive;
  - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
  - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Società Sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, l'Assessorato allo Sport – oltre a quanto già stabilito dall'art. 7 - considererà a propria discrezione i seguenti parametri:
  - a) anni di attività del sodalizio;
  - b) numero di atleti tesserati;
  - c) livello della struttura tecnico sportiva;
  - d) livello dei campionati disputati e da disputare e numero delle squadre;
  - e) risultati agonistici ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
  - f) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra i giovani in età scolare e a favore di categorie disagiate di utenti.

### *Art. 36*

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale e per quelli dati in gestione alle Associazioni e Società Sportive mediante convenzione, devono pervenire, o tramite Protocollo Generale all'assessorato allo sport, o tramite P.E.C. all'indirizzo istituzionale del Comune.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - a) almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni iniziativa, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 (trenta) giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - b) almeno 20 (venti) giorni prima di ogni iniziativa, qual ora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiori a 30 (trenta) giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti;
3. Il Dirigente responsabile, sulla base delle richieste pervenute, predispone un piano di utilizzo degli impianti sportivi tenendo conto dei seguenti criteri:
  - A. idoneità dell'impianto sportivo al tipo di disciplina praticata;
  - B. corretto utilizzo dell'impianto negli anni precedenti.Del piano verrà data tempestiva comunicazione alle singole Associazioni per la presa d'atto.
4. Le Associazioni che svolgono attività sportive di campionato, devono far pervenire, nel più breve tempo possibile, i calendari fissati dalle Federazioni od Enti di appartenenza ed il programma degli allenamenti.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

5. La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle singole Associazioni in giorni ed orari diversi da quelli programmati per le gare di campionato o di allenamento, per recuperi, spareggi, rappresentative, tornei di finali disposti dalle singole Organizzazioni sportive o per occasionali manifestazioni, dovranno essere presentate entro 10 (dieci) giorni prima di ogni iniziativa.

6. L'Amministrazione Comunale garantisce l'apertura, la chiusura e la custodia degli impianti, salvo che il servizio non sia affidato ai diversi gestori tramite apposita convenzione.

### *Art. 37*

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Qualora, durante il turno assegnato, venisse accertata una inadeguata utilizzazione, una costante e prolungata carenza di partecipazione di tesserati o l'assenza di un responsabile, potrà essere revocata la concessione con la perdita di eventuali benefici.

### *Art. 38*

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONVENZIONE**

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a quattro anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

2. L'Amministrazione potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dalla concessione nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalla legge.

3. L'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che contrastino con l'utilizzo dell'impianto sportivo previsto dalla concessione e comunque previo congruo preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'Amministrazione dovrà far precedere la dichiarazione di decadenza da una contestazione scritta delle violazioni, concedendo il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione per le controdeduzioni scritte e successivamente, se non accolte, 15 (quindici) giorni entro il quale rimuoverle.

5. Nel caso di decadenza o di revoca il concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto e le relative strutture e dotazioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'atto di decadenza o di revoca.

6. Qualora al termine della concessione (per scadenza, decadenza o per revoca) l'Associazione non riconsegnasse l'impianto e le relative strutture e dotazioni, la stessa dovrà pagare al Comune la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione, fatto salvo il risarcimento per eventuale maggior danno.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Art. 39*

#### **DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI SUB-CESSIONE**

1. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a non cedere o affittare a terzi l'impianto e le relative strutture e dotazioni, garantendone la piena disponibilità e libertà da ogni vincolo, salvo eventuale autorizzazione/concessione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

### *Art. 40*

#### **CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, l'impianto oggetto della concessione.

2. Al fine di poter verificare le modalità di gestione dell'impianto e di disporre di informazioni utili per effettuare le scelte e programmare la politica comunale nel settore sportivo e formativo/ricreativo, il Comune potrà chiedere alla Società di comunicare notizie e dati relativi all'utilizzazione dell'impianto e relative strutture, nei modi e nei termini, anche di cicli periodici, che riterrà più opportuni.

3. La trasmissione di dette informazioni potrà avvenire anche mediante la compilazione di schede predisposte dal Comune e inviate tramite P.E.C.

### *Sezione II*

#### *Doveri e responsabilità*

### *Art. 41*

#### **DOVERI DEL CONCESSIONARIO E DELL'UTILIZZATORE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Concessionario o l'utilizzatore è obbligato ad osservare ed a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.

2. Il Concessionario o l'utilizzatore devono segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport e Tempo Libero, anche via P.E.C. all'indirizzo istituzionale del Comune, ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

3. Il Concessionario non può e non deve alienare e/o distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione.

4. Il Concessionario non può procedere, dopo la sottoscrizione della convenzione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni o eventi, deve provvedere, a propria cura e spese e ove prescritto, alle comunicazioni agli organi di Pubblica Sicurezza, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, alla disciplina del controllo degli ingressi, alla sorveglianza, al parcheggio e al servizio d'ordine e al servizio sanitario di soccorso.

6. Il Concessionario deve prestare obbligatoriamente la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intende attuare nel corso dell'anno, garantendo inoltre il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

7. Agli utilizzatori degli impianti scolastici è fatto assoluto divieto di accesso agli altri locali della scuola, con esclusione degli spazi annessi al funzionamento della palestra.

8. Durante l'utilizzazione delle palestre in orario scolastico, dovranno essere evitati schiamazzi e rumori molesti di qualsiasi genere.

9. È tassativamente vietato l'accesso ed il parcheggio di mezzi di trasporto a motore privati all'interno del perimetro scolastico: possono essere, invece, parcheggiate biciclette e motorini condotti a mano.

### *Art. 42*

#### **RESPONSABILITÀ**

1. Ogni società dovrà indicare nel prospetto annuale d'uso, da consegnarsi ogni anno prima dell'inizio dell'attività presso l'Ufficio Sport e Tempo Libero, i dati dei responsabili di ogni corso o squadra.

2. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con l'esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo che per vizi imputabili alla struttura dell'impianto se tempestivamente comunicati. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è in ogni caso responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

3. Il Comune o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la Responsabilità Civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

4. I danni eventualmente provocati all'immobile od alle attrezzature dovranno tempestivamente essere segnalati all'ente proprietario e al gestore: quest'ultimo provvederà, se di competenza, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, al ripristino della funzionalità procedendo altresì al recupero delle spese a carico della società, se responsabile.

### *Sezione III*

#### *Impianti a gestione diretta – concessione in uso*

### *Art. 43*

#### **SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con la disponibilità di spazi ed orari:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività agonistica o amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive;
- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva;
- le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Associazioni/Società sportive svolgenti attività. I suddetti soggetti hanno il diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

2. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di San Bonifacio sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, di sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

3. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di San Bonifacio a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

### *Art. 44*

#### **CRITERI DI PRIORITÀ PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI / UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

1. L'Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario assegnando gli impianti secondo il seguente ordine di priorità:

a) soggetti aventi sede nel Comune di San Bonifacio:

- 1) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali e giovanili, nel presente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
- 2) le Associazioni/Società sportive o gruppi sportivi affiliati a federazioni C.O.N.I., operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
- 3) tutte le realtà associative, senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale di cui al Titolo II non già identificate ai punti 1) e 2), che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale.

b) soggetti non aventi sede nel Comune di San Bonifacio:

- 4) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali e giovanili, nel presente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
- 5) le Associazioni/Società sportive o gruppi sportivi affiliati a federazioni C.O.N.I., operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
- 6) tutte le realtà associative, senza scopo di lucro, iscritte ad un Albo Comunale degli organismi associativi, non già identificate ai punti 4) e 5), che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Sezione IV*

#### *Norme d'uso delle palestre*

#### *Art. 45*

### **UTILIZZO ED ACCESSO**

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2. I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne.
4. Chiunque entri in palestra deve calzare apposito scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo.
5. L'uso della palestra è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività, escluso tecnici e dirigenti.

#### *Art. 46*

### **ORARI**

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
2. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di noma non oltre le ore 23:30.

#### *Art. 47*

### **IMPIANTI E ATTREZZATURE**

1. Le Società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto.
2. È vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurne la disponibilità; in ogni caso, qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Comune.

#### *Art. 48*

### **DIVIETI**

1. In palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto o svolgere altre discipline non specificatamente deputate che possono causare danni alla pavimentazione o alla struttura.
2. È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.
3. Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.
4. È vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare tingere i muri degli impianti sportivi.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *Sezione V*

#### *Norme d'uso dei campi da calcio, baseball e rugby*

##### *Art. 49*

#### **UTILIZZO ED ACCESSO**

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2. I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. L'uso del campo è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività, esclusi tecnici e dirigenti.
4. Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne.

##### *Art. 50*

#### **ORARI**

1. Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
2. Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'orario assegnato, e di norma non oltre le ore 23:30.
3. È vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi.

### *Sezione VI*

#### *Compensi e tariffe*

##### *Art. 51*

#### **COMPENSI E TARIFFE**

1. La determinazione delle tariffe d'uso e dei compensi per servizi, necessari al buon mantenimento degli impianti sportivi e per il loro normale utilizzo, è effettuata dalla Giunta con propria deliberazione; i compensi per i servizi (pulizia e custodia) potranno essere variati con specifico e formale provvedimento della Giunta. Il pagamento dovrà avvenire nei tempi fissati dall'Amministrazione, ai quali ogni società dovrà attenersi scrupolosamente, pena la revoca della concessione dell'impianto.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

### *CAPO IV*

#### *Concessione di sovvenzioni e contributi ex art. 12 L. nr. 241/90*

#### *Art. 52*

### **CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI**

1. Gli impianti sportivi di proprietà non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei cittadini.
2. Al fine di mantenere gli impianti di cui al comma precedente il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzazione a tutti i cittadini ed alle Associazioni, senza distinzioni.

## TITOLO V

---

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### *Art. 53*

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Al fine di non introdurre elementi di turbamento e di disagio nelle attività in corso, le concessioni di beni a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale, ferma restando la facoltà di sospensione o di revoca della concessione.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Associazioni che a qualunque titolo occupano locali comunali sono obbligati a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente Regolamento, mantenendo la disponibilità del locale occupato o accettando l'offerta di assegnazione di un nuovo locale.
3. L'Associazione, qualora non accetti la regolarizzazione della propria posizione nei tempi stabiliti dal precedente comma, perde qualsiasi diritto e deve restituire immediatamente all'Amministrazione Comunale il locale occupato.

#### *Art. 54*

### **NORME FINALI E ABROGAZIONI**

1. Il Titolo III del presente regolamento non si applica:
  - ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - ai contributi concessi dalla Regione Veneto a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi ad associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il Titolo III si applica per quanto compatibile con tale normativa.



## COMUNE DI SAN BONIFACIO

2. Integrano il presente regolamento, le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

3. Con il presente provvedimento vengono abrogati i seguenti regolamenti e/o articoli:

- “Regolamento del registro comunale degli organismi associativi” approvato con deliberazione del C. C. nr. 16 del 1997 e successive modificazioni o integrazioni;
- “Regolamento di concessione e d’uso delle sale civiche” approvato con deliberazione del C. C. nr. 108 del 1992 e successive modificazioni o integrazioni;
- “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del C. C. nr. 31 del 2005;
- Capo IV del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” approvato con deliberazione del C.C. nr. 125/1991.

4. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il primo Gennaio 2016.

5. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.